REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Indice

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO I – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART.2 – FINALITA'
ART.3 – ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO
ART.4 – PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO: IL PIANO DI TRASPORTO
ART.5 –EROGAZIONE DEL SERVIZIO
ART.6 – ISCRIZIONE AL SERVIZIO
ART.7 – MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE. MANCATO PAGAMENTO
ART.8 – UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO – ATTIVITA' SCOLASTICHE
ART.9 – UTILIZZO MEZZI DI LINEA ORDINARIA (TPL) E MEZZO PROPRIO - FORME DI FACILITAZIONE
ART.10 – TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
ART.11 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS
ART.12 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS – COMPORTAMENTO A BORDO

TITOLO II – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART.13 – FINALITA'
ART.14 – MODALITA' DI GESTIONE
ART.15 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
ART.16 – ISCRIZIONE AL SERVIZIO
ART.17 – MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE. MANCATO PAGAMENTO
ART.18 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E SISTEMA DEI CONTROLLI
ART.19 – DEFINIZIONE DEI MENU'

TITOLO III – AGEVOLAZIONI E INTERVENTI DI TIPO ECONOMICO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO

ART.20 – FINALITA'
ART.21 – FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO –CEDOLE LIBRARIE
ART.22 – CONCESSIONE DEL BENEFICIO PACCHETTO SCUOLA

TITOLO IV-AGEVOLAZIONI E RAPPORTI CON L'UTENZA

ART.23 – CRITERI DI CONCESSIONE DI RIDUZIONI DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
ART.24 – QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI
ART.25 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRODOTTE E SANZIONI
ART.26 – GESTIONE DEI SERVIZI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

TITOLO V – NORME FINALI

ART.27 – CARTA DEI SERVIZI
ART.28 – NORMA DI RINVIO
ART.29 – NORMA DI ABROGAZIONE
ART.30 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina gli interventi e le attività dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere (d'ora in avanti Unione) nell'ambito del diritto allo studio, secondo quanto stabilito dalla L.R.T. n. 32 del 26 Luglio 2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R e s.m.i.. Il presente regolamento dettaglia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi scolastici che l'Unione, nell'ambito della specifica gestione associata di Pubblica Istruzione, eroga per conto dei Comuni – ai sensi dell'art. 30 della citata Legge Regionale - che si sostanziano nel **servizio di refezione** e di **trasporto**. Individua e disciplina, inoltre, gli **interventi di sostegno al diritto allo studio** mirati alla tutela delle pari opportunità e delle situazioni di disagio, che consistono fondamentalmente in agevolazioni e interventi di tipo economico normati e finanziati da Stato e Regione.

TITOLO I
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 2- FINALITA'

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto ad assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l'innovazione didattico-educativa.
2. Il servizio è attuato dall'Unione nell'ambito delle proprie competenze, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Statali e Regionali vigenti e con le effettive disponibilità di Bilancio.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione del servizio è affidata al Settore associato Pubblica Istruzione dell'Unione ed è garantito tramite utilizzo di mezzi di linea, per quanto possibile, o effettuato da ditta specializzata di trasporto tramite affidamento in gestione a seguito di gara d'appalto.
2. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti e/o domiciliati nei Comuni di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo e Roccastrada che frequentano le Scuole dell'Infanzia statali, Primarie e Secondarie di Primo grado del territorio e si effettua secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione come declinato dalla Regione Toscana e dall'autorità scolastica locale, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.
3. Il servizio potrà essere assicurato anche agli alunni non residenti o domiciliati nei comuni

indicati al comma precedente ma frequentanti un Istituto ubicato nei Comuni appartenenti all'Unione, previo accordo con il comune di residenza e compatibilmente con il servizio già erogato.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO: IL PIANO DI TRASPORTO

1. Il servizio associato Pubblica Istruzione - prima dell'inizio di ogni anno scolastico, sulla base delle richieste pervenute e degli orari di ingresso e uscita dai plessi, eventualmente anche in accordo con i Dirigenti scolastici - predispone un piano annuale di trasporto.
2. Il piano di trasporto contiene l'indicazione dei percorsi, delle fermate e degli orari.
3. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico ed evitando situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
4. Il piano di trasporto potrà essere oggetto di parziali revisioni a seguito di nuove iscrizioni, rinunce o verificate necessità di modifica dell'orario scolastico.
5. Nella predisposizione del piano annuale, redatto in base ai principi sopraindicati, le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:
   a. residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi di campagna o in zone non servite da TPL;
   b. residenza in centri urbani diversi da quello in cui ha sede la scuola di appartenenza e non serviti da TPL;
6. Qualora in relazione a determinati percorsi si venga a registrare un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa nel rispetto delle priorità sopra indicate.

ART. 5 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus organizzato in punti di raccolta. Il percorso completo con i relativi orari, al pari di ogni eventuale successiva modifica, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale o su portale dedicato.
2. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto.
3. Rispetto al percorso di andata l'Unione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa dal mezzo all'interno dell'area scolastica; rispetto al percorso di ritorno, la responsabilità dell'Unione si sostanzia dal momento della

salita sul mezzo fino alla discesa con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta formalmente delegata.

4. I nominativi delle persone adulte autorizzate a prendere in custodia gli alunni al momento della discesa dallo scuolabus, devono essere comunicati all'Unione contestualmente all'iscrizione al servizio.
5. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata l'alunno sarà condotto dall'autista dello scuolabus alla scuola di appartenenza ovvero, in caso di chiusura della stessa, presso il Comando di Polizia Municipale.
6. Il ripetersi di tale inadempienza da parte dei medesimi genitori o loro delegati può comportare la sospensione del servizio nei confronti dell'iscritto.
7. Per i ragazzi iscritti alle Scuole secondarie è ammessa la deroga alla presa in consegna, alla discesa dallo scuolabus, da parte dei genitori o di adulti delegati previa valutazione del Settore "Pubblica Istruzione" sulla potenziale pregiudizialità del luogo di fermata e autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà, che esonera l'Unione da ogni responsabilità.
8. In caso di neve la non fruibilità del servizio di trasporto scolastico sarà segnalata sul sito web istituzionale, ove saranno anche indicate eventuali fermate sostitutive ubicate lungo le direttive che assicurano una migliore viabilità. Qualora la nevicata intercorra durante la notte, il servizio di trasporto è da considerarsi in linea di principio sospeso, a meno che le condizioni delle strade non garantiscano una completa percorribilità in sicurezza. La sospensione del servizio di andata comporta l'automatica sospensione anche del servizio di ritorno.
9. In caso di variazioni al normale orario di lezione per eventi eccezionali (scioperi, assemblee del personale, ecc.), qualora le condizioni organizzative lo consentano e previa comunicazione alle famiglie, potranno essere apportate variazioni al servizio di trasporto.

ART. 6 – ISCRIZIONE AL SERVIZIO

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare domanda all'Unione entro i termini stabiliti annualmente dal Servizio associato Pubblica Istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico - utilizzando le modalità comunicate sul sito dell'Unione. La richiesta dovrà essere effettuata da chi esercita la patria potestà sul minore fruitore del servizio. L'eventuale disdetta o variazione dovranno essere comunicate utilizzando le modalità pubblicate sul sito dell'Unione. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, ovvero purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
2. Nei casi in cui l'Unione non sia in grado di garantire il servizio di trasporto scolastico, gli

utenti potranno utilizzare il servizio di Trasporto Pubblico Locale oppure, in assenza dello stesso, il mezzo proprio usufruendo delle modalità indicate al successivo art. 9.

ART. 7 - MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE. MANCATO PAGAMENTO

1. L'Unione rende nota tramite pubblicazione sul sito web istituzionale, l'entità della quota di compartecipazione stabilita da ogni Comune e le modalità di pagamento. La quota di compartecipazione è stabilita in tariffa fissa indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo del servizio ed ha una cadenza bimestrale di calcolo.
2. Il pagamento della quota dovuta avverrà entro la scadenza e verrà trasmessa ai richiedenti il servizio secondo modalità digitali che il richiedente si impegna ad accettare all'atto dell'iscrizione.
3. Con le modalità indicate ai successivi artt.23, 24 e 25, la quota potrà essere diversificata in funzione della situazione reddituale del nucleo familiare avendo a riferimento il valore ISEE e numero dei figli che usufruiscono del servizio.
4. Il mancato pagamento sarà segnalato e l'utente, entro i successivi 15 giorni, dovrà regolarizzare la sua posizione.
5. In caso di inadempienza entro il termine predetto sarà inviato sollecito di pagamento, comprensivo dell'addebito dei costi accessori richiedendo entro 15 gg. dal ricevimento del sollecito la dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Decorso senza esito anche il termine per il pagamento indicato nel sollecito si procederà al recupero coattivo delle somme dovute per il servizio usufruito, secondo l'ordinamento vigente per la riscossione coattiva della somme non versate, comprensive di sovrattassa e di interessi di mora. La mancata ricezione del sollecito per difetto del destinatario non è elemento ostativo all'avvio della procedura di recupero coattivo.

ART. 8 - UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO – ATTIVITA'SCOLASTICHE

1. Garantita la finalità primaria del servizio, compatibilmente con i mezzi e il personale a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, su richiesta del Dirigente scolastico, il trasporto può essere effettuato anche per gite di istruzione, visite guidate, partecipazione ad iniziative di carattere culturale e formativo concordate dall' Unione con la dirigenza scolastica (spettacoli teatrali, laboratori, competizioni sportive…).
2. L'Unione, all'inizio di ogni anno scolastico, comunica ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi il numero dei servizi di trasporto resi disponibili per le attività di cui al punto precedente indicando altresì la fascia oraria e il numero massimo degli utenti trasportabili. Il Dirigente scolastico, tenuto conto delle disponibilità comunicate, predispone

trimestralmente un piano delle uscite didattiche indicando le scuole interessate, il numero degli alunni da trasportare, gli orari e il luogo di destinazione.

3. Le richieste saranno soddisfatte dando priorità alle uscite didattiche nel territorio dei Comuni dell'Unione.
4. Nella predisposizione della programmazione delle uscite dovrà essere riconosciuta una priorità alle uscite che rientrano o si collegano a progetti inseriti nei Piani dell'Offerta Formativa e predisposti in collaborazione con l'Unione e i Comuni membri.
5. Nel caso in cui l'uscita didattica richieda lo spostamento presso luoghi al di fuori del territorio dell'Unione, sarà cura del Servizio associato Pubblica Istruzione valutarne la fattibilità, e darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico.
6. In caso di uscite al di fuori del piano programmato la richiesta dovrà essere presentata almeno con 10 giorni lavorativi di anticipo.

ART. 9 - UTILIZZO MEZZI DI LINEA ORDINARIA (TPL) E MEZZO PROPRIO – FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole Secondarie è svolto prioritariamente attraverso l'utilizzo di mezzi di linea ordinaria (TPL Trasporto Pubblico Locale). Il TPL può essere utilizzato, in forma residuale, anche per gli iscritti alla Scuola primaria laddove l'Unione non sia in grado di garantire in proprio il trasporto scolastico.
2. L'Unione prevede quale forma di agevolazione per gli alunni residenti un rimborso pari alla differenza tra il costo pagato per l'abbonamento al TPL e/o uso del mezzo proprio e la quota di compartecipazione dovuta all'Unione.
3. Per ottenere il rimborso dell'abbonamento al TPL l'utente deve presentare una richiesta all'Unione. Se accolta, al termine di ogni anno scolastico e non oltre il 31 di luglio, l'utente dovrà trasmettere all'Unione i titoli di viaggio a documentazione della spesa sostenuta. La richiesta sarà presentata utilizzando l'apposito modello reso disponibile sul sito web istituzionale. Il pagamento del rimborso avverrà di norma entro il successivo 31 ottobre.
4. Coloro che, abitando in zone disagiate, non raggiungibili dai mezzi impiegati e che effettuano il servizio con mezzi propri, potranno richiedere il rimborso chilometrico, il cui importo sarà stabilito in base alle effettive presenze dell'alunno e utilizzando quale base di calcolo un quinto del costo medio del carburante rappresentato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5. La richiesta di rimborso per utilizzo del mezzo proprio dovrà avvenire semestralmente e dovrà altresì considerarsi che i km percorsi calcolati saranno conteggiati esclusivamente per l'andata ed il ritorno.
6. Nel caso il nucleo familiare fosse composto da più alunni che frequentino lo stesso istituto o

istituti vicini, il rimborso di cui al punto 4 del presente articolo verrà erogato una sola volta, e comunque considerando la distanza percorsa per raggiungere gli Istituti frequentati.

7. L'Unione, in caso di soggetti che presentino debiti verso la stessa, può effettuare una compensazione con i crediti eventualmente vantati dai soggetti debitori.

ART. 10 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio di trasporto per gli alunni residenti portatori di handicap frequentanti le scuole del territorio è ordinariamente effettuato direttamente al domicilio, o tramite mezzi specificamente autorizzati allo scopo o attraverso l'utilizzo di idonei scuolabus. Il servizio di accompagnamento è garantito previa certificazione delle competenti autorità A.S.L.
2. Nel caso in cui la famiglia provveda autonomamente essa ha diritto adun contributo che sarà calcolato con le modalità previste per l'utilizzo del mezzo proprio senza il vincolo della distanza minima e con le modalità indicate nell'art 9 del presente regolamento.

ART. 11 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus può essere effettuato in forma diretta o in affidamento a terzi. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 31.01.1997 esso è garantito solo per i bambini della Scuola dell'Infanzia.
2. Gli accompagnatori dovranno vigilare sui bambini loro affidati. Cureranno le operazioni di salita e discesa, la loro consegna alla scuola di appartenenza e la loro riconsegna ai genitori o loro delegati.
3. L'Unione, di concerto con l'autorità scolastica, si riserva di prevedere ulteriori forme di accompagnamento/vigilanza anche per alunni di altri ordini di scuola.

ART. 12 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS – COMPORTAMENTO A BORDO

1. Gli autisti sono tenuti a verificare l'effettiva iscrizione che consente di usufruire del servizio prima di ammettere gli studenti sull'autobus.
2. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento sono tenuti ad un comportamento civile ed educato, ed alla verifica che tale comportamento sia tenuto da tutti gli occupanti dello scuolabus per l'intera durata del tragitto e durante le operazioni di salita e di discesa. Durante la permanenza sugli scuolabus gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi. In presenza di comportamenti scorretti che non si esauriscano in episodi sporadici di scarsa rilevanza, l'autista e il personale eventualmente preposto all'accompagnamento/vigilanza sono tenuti a darne segnalazione

scritta al Servizio associato Pubblica Istruzione dell'Unione.

3. In caso di segnalazione scritta, valutatane la gravità, saranno adottati nei confronti della famiglia i seguenti provvedimenti:
    a. richiamo verbale;
    b. richiamo scritto;
    c. sospensione dal servizio, in caso di recidiva dei comportamenti sanzionati.
    d. Esclusione dal servizio per l'intero anno scolastico
    e. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento a chi esercita la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.
4. L'Amministrazione si riserva di valutare ulteriori profili di responsabilità derivanti dal comportamento degli utenti del servizio.

TITOLO II
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

ART. 13 – FINALITA'

1. Il servizio di refezione scolastica è istituito per assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata, concorrendo così all'effettiva attuazione del diritto allo studio. Si propone inoltre, come ulteriore obiettivo, quello di educare ad una corretta alimentazione, per mezzo di una tabella dietetica studiata nel rispetto della salute del bambino.
2. Il periodo di funzionamento viene annualmente concordato con l'Autorità scolastica locale, tenuto conto del calendario scolastico.

ART. 14 - MODALITA' DI GESTIONE

1. Il servizio di refezione scolastica è gestito tramite affidamento a ditta specializzata mediante procedimento di gara. I beni mobili e immobili necessari alla realizzazione del servizio (locali, attrezzature, arredi, stoviglierie, mezzi per il trasporto dei pasti) di proprietà dell'Ente sono assegnati in comodato d'uso gratuito alla ditta affidataria.

2. L'organizzazione del servizio, il monitoraggio ed il controllo sulla corretta applicazione del contratto di servizio da parte della ditta affidataria sono di competenza del Servizio associato Pubblica Istruzione dell'Unione.

ART. 15 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole pubbliche per le quali è prevista la prosecuzione dell'attività scolastica nel pomeriggio.
2. Come disposto dal Ministero della Pubblica Istruzione tramite il D.M. 18 novembre 1993 "Individuazione dei docenti statali aventi diritto alla fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica gestito dai comuni e modalità di erogazione del contributo erariale agli stessi comuni a fronte delle spese sostenute in ordine al predetto servizio", usufruisce di diritto del servizio di refezione scolastica il personale scolastico in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di assistenza e sorveglianza degli utenti, così come comunicato dalla dirigenza scolastica.
3. Può altresì usufruire del servizio - dietro specifica richiesta e previo pagamento del corrispettivo quantificato dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione delle tariffe - il personale docente e i collaboratori scolastici non in servizio al momento della consumazione del pasto, nonché ulteriori operatori eventualmente previsti all'interno di rapporti convenzionali sottoscritti dall'Amministrazione.

ART. 16 – ISCRIZIONE AL SERVIZIO

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica, presentano richiesta d'iscrizione con le stesse modalità e termini previsti per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico (art.6).

ART. 17 - MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE. MANCATOPAGAMENTO

1. L'Unione annualmente pubblica sul proprio sito web l'entità delle quote di compartecipazione al servizio come deliberate dalle Giunte Comunali. Tale quota è calcolata per singolo pasto e potrà essere diversificata in ragione dell'ordine di scuola frequentato.

2. Con le modalità indicate ai successivi artt. 23, 24 e 25, la quota potrà essere diversificata in funzione della situazione reddituale del nucleo familiare avendo a riferimento il valore ISEE e numero dei figli che usufruiscono del servizio. Il numero dei pasti da addebitare è quello corrispondente alle effettive presenze.

3. Il genitore che entro le ore 9.00 non comunica che il proprio figlio presente a scuola non

usufruirà del pasto, sarà tenuto al pagamento dello stesso.

4. Il pagamento delle quote di compartecipazione avverrà secondo modalità comunicate all'atto dell'iscrizione che potranno essere anche stabilite secondo l'implementazione di un metodo prepagato.

5. In caso di inadempienza del pagamento dovuto sarà inviato sollecito, comprensivo dell'addebito dei costi accessori richiedendo entro 15 gg. dal ricevimento della medesima la dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Decorso senza esito anche il termine per il pagamento indicato nel sollecito si procederà al recupero coattivo delle somme dovute per servizio usufruito, secondo l'ordinamento vigente per la riscossione coattiva della somme non versate, comprensive di sovrattassa e di interessi di mora. La mancata ricezione del sollecito per difetto del destinatario non è elemento ostativo all'avvio della procedura di recupero coattivo.

ART. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Per la preparazione e la somministrazione dei pasti sono utilizzati i centri cottura e i refettori presenti nei plessi scolastici. La preparazione, il trasporto dal centro cottura ai refettori, la somministrazione e le operazioni di pulizia sono svolte secondo le modalità tecniche e procedurali previste nel piano di autocontrollo adottato dalla ditta affidataria ai sensi della vigente normativa.
2. L'Unione, a garanzia del controllo sulla qualità igienico-sanitaria della produzione, del trasporto e somministrazione dei pasti può disporre, avvalendosi di laboratori autorizzati, autonomi tamponi ambientali sulle attrezzature, piani di lavoro, stoviglieria e/o analisi microbiologiche sulle materie prime, semilavorati e prodotti finiti, che vanno ad integrare il piano dei controlli offerto dalla ditta affidataria e le verifiche periodiche disposte nel centro cottura e nei refettori dai competenti servizi ASL.
3. L'Unione, nei tempi e con le modalità ritenute opportune, effettuerà sopralluoghi nei centri cottura e nei refettori finalizzati a verificare il corretto svolgimento del servizio, il rispetto delle modalità di erogazione e di fruizione codificate, a monitorare l'adeguatezza del servizio rispetto alle finalità ed ai bisogni, la qualità dei pasti somministrati e il grado di accettazione da parte degli utenti. Per ogni sopralluogo sarà compilata specifica scheda di rilevazione.
4. La ditta affidataria prima di avviare il servizio è tenuta ad adempiere agliobblighi amministrativi previsti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande come disciplinate dalla normativa vigente.

ART. 19– DEFINIZIONE DEI MENU

1. Le tabelle dietetiche in base alle quali sono preparati i pasti sono predisposte dall'Unione di concerto con il competente servizio ASL.Sono affisse all'interno dei refettori e rese disponibili presso l'Ufficio associato Pubblica Istruzione e online nel sito web istituzionale.
2. I menù sono articolati su n°4 settimane e prevedono specifiche stagionali. Su preventiva richiesta dell'Autorità scolastica possono essere previsti menù speciali in caso di pasti da consumare all'aperto in occasione, ad esempio, di gite di istruzione.
3. Per ragioni tecniche od impedimenti eccezionali è possibile sostituire il menù giornaliero previsto dalla tabella dietetica con altro menù compreso nella stessa.
4. Le uniche diete differenziate ammesse sono:
    a. quelle determinate da motivi di salute debitamente certificati dallo specialista che dovrà indicare anche i cibi ammessi e/o quelli esclusi;
    b. quelle determinate da motivi religiosi e culturali dichiarati dai genitori dell'utente.
5. Le richieste pervenute ai sensi del precedente comma 4 lett. a) e b) saranno accolte compatibilmente con eventuali limiti organizzativi.
6. Nei refettori non è consentito somministrare dal personale addetto cibi diversi da quelli preparati nel centro cottura. Coloro che non usufruiscono del servizio dovranno pertanto attenersi alle disposizioni che saranno concordate dall'Unione con l'autorità scolastica.

TITOLO III
INTERVENTI DI TIPO ECONOMICO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 20 – FINALITA'

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per tutti gli studenti, l'Unione provvede a dare attuazione agli interventi di sostegno ai sensi del Piano Regionale di Indirizzo per il Diritto allo Studio e delle normative nazionali vigenti, eventualmente anche integrando le risorse trasferite da altri Enti con risorse proprie, nei limiti ed entro i vincoli di Bilancio.

ART.21 – FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO – CEDOLE LIBRARIE

1. Ai sensi dell'art. 156 del T.U. 297/94 l'Unione provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nei Comuni dell'Unione.
2. Al fine della consegna l'ufficio Pubblica Istruzione produrrà annualmente delle apposite cedole da consegnare alle famiglie anche in modalità digitale.
3. I soggetti interessati, per poter usufruire delle dette cedole, dovranno attenersi alle modalità indicate e pubblicizzate tramite il sito dell'Unione.
4. Le librerie interessate a ricevere le dette cedole dovranno preventivamente candidarsi presso

questa Unione secondo le modalità indicate annualmente tramite il sito dell'Unione.

5. Le librerie, a fornitura avvenuta, presenteranno apposita fattura all'Unione che provvederà al pagamento, una volta espletati i dovuti controlli.

ART.22 – CONCESSIONE DEL BENEFICIO PACCHETTO SCUOLA

1. L'Unione, in esecuzione delle disposizioni regionali dirette a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e contrastarne la dispersione, annualmente provvede ad erogare contributi per l'acquisto dei libri scolastici e Borse di studio.
2. Le modalità, i tempi, e gli importi dei detti contributi saranno stabilite annualmente, tenuto conto dei trasferimenti assegnati all'Unione da parte degli Enti competenti.
3. Per quanto di competenza l'Unione si impegna ad attuare criteri selettivi, ove previsti, tali da rendere la misura contributiva congeniale allo scopo per la quale è stata prevista.
4. L'Unione, in caso di soggetti che presentino debiti verso la stessa, può effettuare una compensazione con i crediti eventualmente vantati dai soggetti debitori, anche se destinatari di risorse erogate da altri Enti per il tramite dell'Unione stessa.

TITOLO IV-AGEVOLAZIONI E RAPPORTI CON L'UTENZA

ART. 23 - CRITERI DI CONCESSIONE DI RIDUZIONI DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

1. La situazione economica del nucleo familiare di cui fanno parte i soggetti componenti la famiglia anagrafica costituisce il parametro fondamentale per la concessione di riduzioni (la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE/ISEE minori).
2. Sono altresì previste riduzioni in favore di famiglie con più figli utenti degli stessi servizi.

ART. 24 - QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI

1. La concessione di agevolazioni determinate dalla situazione reddituale, al fine di tutelare le situazioni economico - sociali svantaggiate, è prevista sia per il servizio di refezione che di trasporto in base alle determinazioni stabilite annualmente dalle Giunte Comunali.

ART. 25 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRODOTTE E SANZIONI

1. L'Unione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, svolgerà, anche a campione, l'attività di controllo verificando la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti

l'agevolazione/contributo.

2. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste all'art 76 del DPR n. 445/2000, ai sensi dell'art.75 del DPR n.445/2000 si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

ART. 26 – GESTIONE DEI SERVIZI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. L'Unione si impegna a garantire agli utenti adeguata informazione sulla organizzazione e l'andamento dei servizi di refezione e trasporto scolastico attraverso il sito web istituzionale e specifici incontri anche con la partecipazione di esperti, delle ditte affidatarie il servizio refezione e trasporto, e di ogni altro soggetto che si ritenga possa offrire un utile contributo.
2. L'Unione si impegna altresì a favorire e stimolare la partecipazione degli utenti alle fasi di progettazione, monitoraggio e verifica della qualità del servizio di refezione attraverso il Comitato mensa la cui costituzione, funzionamento e attività saranno disciplinati da specifico regolamento.

TITOLO V NORME FINALI

ART.27 – CARTA DEI SERVIZI

1. La "Carta dei servizi" è lo strumento con cui si intende garantire alla collettività piena conoscenza e consapevolezza dei servizi scolastici offerti, delle modalità organizzative, delle modalità e condizioni di fruizione. Nella "Carta dei servizi" l'utenza troverà: una breve sintesi del presente Regolamento; indicazioni pratiche su chi contattare per informazioni, chiarimenti e segnalazioni; le agevolazioni e/o contributi resi disponibili con l'indicazione dei requisiti di accesso e delle modalità di richiesta.

ART. 28 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale ed a tutte le altre vigenti in materia di diritto allo studio, assistenza scolastica ed assistenza sociale, con particolare riferimento alle fonti espressamente citate.
2. Si fa inoltre rinvio alle disposizioni emanate dalle Giunte Comunali per la determinazione annuale delle tariffe.

ART. 29- NORMA DI ABROGAZIONE

1. Sono abrogati i Regolamenti precedentemente adottati in materia di Diritto allo studio ed Assistenza scolastica.

ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, una volta acquisita, da parte della delibera che lo approva, l'esecutività a norma dell'art. 134 del TU approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di Consiglio dell'Unione che lo approva, all'Albo Pretorio e sul sito "Amministrazione trasparente", sottosezione "disposizioni generali".